



Comune di Ribera
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
1° Settore Affari Generali
Sportello Unico per le Attività Produttive

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Concessione per l'affidamento di contratti pubblici di servizi nei settori speciali.

***Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, comma 4 lett. a) e b) del Regolamento (CE) n. 1370/2007
per la Concessione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Ribera***

Capitolato Speciale d'Appalto - Affidamento diretto ai sensi dell'art. 5, comma 4 lett. a) e b) del Regolamento (CE) n. 1370/2007 per la Concessione del Servizio di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Ribera

**Art. 1
(Definizioni)**

Ai fini del presente Capitolato si intende per:

- Ente affidante o stazione appaltante: il soggetto che affida la gestione temporanea per l'esecuzione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale (TPL) oggetto del presente capitolato;
- Gestore o Impresa affidataria: il soggetto cui il Capitolato si rivolge per tutte le informazioni, obblighi e condizioni che lo stesso deve tenere in considerazione dell'affidamento del servizio di trasporto pubblico locale, oggetto del presente capitolato;
- Gestore uscente: l'impresa affidataria che gestisce il servizio di trasporto pubblico locale oggetto del presente capitolato sino al subentro di una nuova impresa affidataria;
- Nuovo aggiudicatario: il soggetto che alla scadenza del contratto scaturente dal presente affidamento subentra all'impresa affidataria a seguito di una nuova procedura di gara;
- Contratto: contratto di servizio.

**Art. 2
(Oggetto dell'Appalto)**

2.1 Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento dell'esercizio delle linee di trasporto pubblico locale urbano nel rispetto dell'atto di indirizzo per l'affidamento del servizio TPL, approvato con Delibera G.C. n° 223 del 30/12/2024.

2.2 Il Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri e i diritti dell'Ente appaltante e dell'Impresa affidataria derivanti dall'aggiudicazione dei servizi che concorrono a definire, unitamente alle informazioni descritte negli allegati, il quadro di riferimento per la formulazione dell'offerta tecnica. Rientrano nell'appalto i servizi di trasporto pubblico locale su gomma (TPL) di competenza dell'Ente Appaltante.

2.3 L'esercizio delle linee è soggetto all'imposizione da parte dell'Ente Appaltante degli obblighi di servizio pubblico previsti dall'art.2 del regolamento 1191/69/CEE, modificato dal regolamento 1893/91/CEE, nonché dall'art.17 del D.lgvo.19/11/1997 n. 422.

2.4 L'esercizio dei servizi e l'adempimento degli impegni e degli obblighi dell'Ente appaltante e del Gestore sono regolati mediante Contratto di servizio pubblico e nel rispetto del presente capitolato.

**Art.3
(Obblighi dell'Ente affidante)**

1. Il corrispettivo a carico dell'Ente affidante è determinato € **867.698,51** I.V.A. al 10%. Inclusa con una percorrenza chilometrica annua pari a **km 202.363.80**;

2. Oltre al corrispettivo definito in sede di aggiudicazione sono, altresì, garantiti al soggetto aggiudicatario gli importi relativi alla vendita dei titoli di viaggio;

3. Nessun onere aggiuntivo è previsto a carico del Comune di Ribera oltre a quanto sopra specificato.

4. In corrispondenza di ogni pagamento periodico, l'Ente Appaltante ha facoltà di trattenere dall'importo dei corrispettivi le somme derivanti da eventuali sanzioni pecuniarie irrogate ai sensi del presente CSA a carico dell'Impresa affidataria, divenute esecutive. L'Ente Appaltante ha, altresì, facoltà di operare la compensazione di crediti esigibili relativi a rimborso danni o spese, ovvero per ogni altra partita a credito.

5. L'Ente affidante pone in essere le condizioni per il raggiungimento dei livelli di servizio definiti nel programma d'esercizio allegato, realizzando tutti gli interventi di propria competenza previsti nel presente Capitolato.

**Art.4
(Durata del Contratto)**

1 L'appalto ha una durata massima di mesi 21, giusto quanto previsto dall'art.5, comma 4 del regolamento (CE) n.1370/2007. Avrà inizio in data 01/04/2025 e fino al 31/12/2026.

Art.5

(Cause di risoluzione del contratto)

1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, l'Ente Appaltante può procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:

- a) mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto;
- b) mancato rispetto di quanto previsto nel contratto oggetto di aggiudicazione e nel presente capitolato;
- c) abbandono o sospensione ingiustificata dell'attività intrapresa da parte del Gestore;
- d) gravi e ingiustificate irregolarità nell'esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell'esercizio medesimo;
- g) perdita dei requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia;

2. In caso di decadenza dall'affidamento e di risoluzione del Contratto nei casi indicati al precedente comma 1 è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell'Impresa affidataria, la quale dovrà risarcire l'Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso Gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti.

3. Nel caso previsto dal comma 1 lett. b), la risoluzione del contratto è preceduta da una diffida ad ottemperare e, a partire dal 1° giorno di inadempienza, alla durata ed alla recidività.

4. Il Gestore è tenuto comunque, al proseguimento del servizio sino al subentro del nuovo aggiudicatario.

Art.6

(Modalità di esercizio)

1. L'Affidatario dovrà espletare il servizio nel rispetto degli obblighi minimi, delle specifiche tecniche ed alle condizioni minime di qualità definiti dall'Ente affidante esposte nei documenti di gara e nell'allegato programma di esercizio.

2. Il programma di esercizio descrive l'offerta per linea in termini di:

- estremi del percorso con indicazioni delle fermate
- percorrenza mensile -
- lunghezza di esercizio -
- tipologia delle corse e periodicità dell'esercizio (es.: agricola, scolastica, giornaliera, feriale, festiva ecc.) -
- periodo di servizio della linea -
- velocità commerciale -
- orari -

3. In particolare, nell'esercizio della rete:

- a) il Gestore dovrà adibire un congruo numero di autobus;
- b) gli orari devono essere compilati in modo che la velocità massima sia mantenuta nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e la velocità commerciale, che non deve comunque superare quella consentita dalle disposizioni impartite dal Ministero dei Trasporti, garantisca la sicurezza del servizio e l'incolumità pubblica;
- c) il libero accesso alle vetture ed agli impianti opportunamente regolamentati è consentito ai dipendenti dell'Ente Appaltante;
- d) sugli autobus non dovrà tollerarsi per nessuna ragione un carico superiore al massimo fissato nella carta di circolazione di viaggiatori. Ogni modifica apportata agli autobus in servizio pubblico, rilevante ai fini dell'esercizio pubblico, deve essere comunicata all'Ente affidante che si riserva, quando ne sia il caso, di sottoporre l'autoveicolo ad un nuovo collaudo. Questo è poi necessario tutte le volte che venga effettuata una modifica che comporti una diversa quantità di posti viaggiatori. Con l'acquisto di nuovi autoveicoli da adibire al servizio automobilistico il Gestore deve segnalare all'Ente affidante il tipo e le caratteristiche. Il Gestore non può alienare gli autobus adibiti al servizio o destinarli ad altro uso senza l'autorizzazione dell'Ente affidante.
- e) È fatto obbligo al Gestore di rilasciare per il trasporto dei viaggiatori, appositi biglietti, contromarche o riscontri da staccarsi da blocchetti o da macchine emittitrici all'atto stesso del pagamento del prezzo effettivo del trasporto comprendente gli oneri tributari secondo le disposizioni in vigore. I documenti di trasporto dovranno contenere:
 - il prezzo del trasporto;
 - il nominativo della Impresa esercente;
 - gli estremi dell'autolinea, nonché il percorso consentito;

- la data del rilascio dei documenti stessi.

Sia sui biglietti di corsa semplice che su quelli di abbonamento dovrà essere indicato, fra l'altro, il periodo di loro validità secondo le disposizioni tariffarie vigenti. Le matrici di tutti i sopraindicati documenti di trasporto devono essere conservate dal Gestore per la durata di anni uno. Il Gestore ha, comunque, l'obbligo di introdurre tutte le necessarie modifiche derivanti dall'attuazione del Sistema di Tariffazione Integrata sul territorio regionale.

f) Il Gestore ha l'obbligo di ottemperare a tutte le richieste dell'Ente affidante sia per quanto riguarda lo stato degli autoveicoli e sia degli impianti di officina. È tenuto, inoltre, alla scrupolosa osservanza di tutte le disposizioni concernenti i veicoli in servizio pubblico contenute nella legge 28 settembre 1939 n.1822 e ss. mm. e ii, nonché di tutte le disposizioni riguardanti la circolazione sulle strade e aree pubbliche. Il Gestore è, altresì, tassativamente tenuto ad attenersi prontamente e diligentemente a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate o da emanare dalla Regione Sicilia e dall'Ente Appaltante. Le variazioni alle modalità di esercizio autorizzate nel corso dell'espletamento del servizio saranno riportate in calce al presente contratto con gli estremi del provvedimento.

4. Il Gestore si obbliga ad esercitare i servizi di TPL secondo il programma di esercizio di cui all'allegato, nel rispetto dei principi e degli standard qualitativi di cui al Capitolato.

5. Il Gestore è responsabile di tutte le attività accessorie alla fornitura dei servizi, svolte direttamente o da soggetti terzi in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ed in particolare:

a) della manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti, degli impianti propri, in dotazione o in uso esclusivo, nel rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;

b) della manutenzione ordinaria e straordinaria del parco veicoli atta a garantire la sicurezza, pulizia, efficacia ed efficienza operativa;

c) delle revisioni periodiche del parco veicoli prescritte dalla vigente normativa;

d) dell'adozione, nell'espletamento del servizio, dei procedimenti e delle misure necessari per garantire la sicurezza dei viaggiatori e l'incolumità del personale addetto all'espletamento del servizio;

e) dell'obbligo di provvedere all'informazione capillare e preventiva delle variazioni relative al programma d'esercizio e all'aggiornamento delle informazioni al pubblico.

6. I conducenti, gli agenti di controllo e comunque tutto il personale impegnato in mansioni che comportino, a vario titolo, contatti con i clienti debbono indossare apposito cartellino di riconoscimento.

7. Il Gestore ha l'obbligo di prestare il servizio di trasporto a tutte le fermate previste dal programma di esercizio, fatto salvi i divieti espressamente previsti nel presente capitolato o quelli che l'Ente Appaltante vorrà istituire nell'interesse pubblico ed ai fini della sicurezza.

Art. 7

(Flessibilità del Programma di esercizio)

1. E' fatto divieto alla ditta affidataria gestire linee di trasporto non comprese nel programma di esercizio, salva espressa autorizzazione dell'Ente affidante, necessaria anche ai fini di variazione della rete. In particolare:

a) Su richiesta o con il consenso dell'Ente Appaltante, il Gestore è tenuto ad apportare parziali variazioni al programma di esercizio in relazione alle mutate esigenze della domanda di mobilità e in base alla soddisfazione della clientela.

b) Per modifiche alle condizioni di appalto di cui alla rete del servizio, comunque preventivamente autorizzate dalla stazione appaltante, si intendono:

- l'istituzione di nuove corse o linee anche temporanee;

- la soppressione di corse o linee esistenti;

- ogni altra variazione del programma d'esercizio, anche temporanea;

- variazioni determinate da nuove disposizioni normative e/o di pianificazione dei trasporti.

c) Le modifiche sopra indicate, se contenute entro il limite del 3,0% delle percorrenze annue programmate, in diminuzione o in aumento delle stesse, non comportano la revisione del contratto e del corrispettivo dovuto, fermo restando l'organizzazione del lavoro secondo il vigente C.C.N.L..

d) Nel caso di eventi di forza maggiore, quali calamità naturali, terremoti, o comunque eventi non prevedibili e non imputabili alle parti, il Gestore può temporaneamente interrompere o ridurre i servizi di TPL, ovvero esercitarli anche con modalità sostitutive, previo assenso dell'Ente affidante. Le riduzioni temporanee del servizio, connesse agli eventi precedentemente citati, non comportano

variazioni del corrispettivo. Il Gestore è tenuto, altresì, a comunicare all'Ente affidante, al più tardi entro le 24 ore successive, qualsiasi sospensione o variazione di esercizio.

2. Qualora la regolare erogazione del servizio possa essere limitata da lavori ed attività poste in affidante o, su sua specifica autorizzazione, da altri enti o privati, nonché da eventi e manifestazioni autorizzati o posti formalmente a conoscenza dell'Ente stesso, l'Ente affidante si impegna ad informare il Gestore entro 72 ore e con modalità appropriate, al fine di effettuare le dovute modifiche temporanee al programma di esercizio, per le quali valgono le condizioni previste dal presente articolo.

3. In caso di sciopero il Gestore garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo siglato tra Gestore e Organizzazioni Sindacali, ritenuto idoneo dalla Commissione di garanzia prevista dalla legge sullo sciopero nei servizi essenziali (L. 12-06-1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Gestore garantisce, altresì, la relativa comunicazione all'Ente e all'utenza.

4. In caso di mancata esecuzione del servizio da parte dell'Impresa per cause diverse da quelle previste nei precedenti commi, l'Ente affidante, fermo restando la risoluzione di diritto del Contratto, attua le procedure necessarie per garantire, in ogni caso, l'erogazione del servizio, con rivalsa sul Gestore per le spese sostenute.

Art.8

(Legale rappresentante, Responsabile d'esercizio e domicilio)

1. Il Gestore si dota di un Responsabile di Esercizio in possesso dei requisiti di idoneità morale e professionale, previsti dal D.Lgs. 395/2000 e sue successive modificazioni e/o integrazioni.

2. Il Responsabile d'esercizio deve essere riconosciuto idoneo ai sensi della normativa vigente, per quanto di sua competenza rispetto ai requisiti previsti dal D.Lgs. n. 395/2000 e s.m.i..

3. Il Gestore è rappresentato nei confronti dell'Ente Appaltante dal legale rappresentante, salva sempre la facoltà, per questioni particolari, di farsi rappresentare in base a procure speciali- da altri soggetti fisici.

4. Qualsiasi variazione di rappresentanza o di domicilio sarà inopponibile all'Ente Appaltante fino a quando non gliene sia stata data espressa comunicazione scritta.

Art.9

(Risorse Tecniche)

1. L'Impresa affidataria, per tutta la durata del contratto di servizio, dovrà avere la disponibilità e la possibilità effettiva d'impiego di veicoli in numero e tipo sufficiente a garantire l'effettuazione del servizio. Al servizio dovranno essere adibiti esclusivamente mezzi autorizzati.

2. Il fabbisogno dei mezzi necessari all'espletamento dei servizi, si calcola in base al numero di mezzi necessari a soddisfare il massimo impegno nel corso della giornata per ogni autolinea più una riserva pari al 10% del parco autobus impiegato su tutto il territorio comunale di Ribera.

3. All'esercizio dei servizi previsti nel presente contratto devono essere adibiti esclusivamente gli autoveicoli immatricolati ad uso servizio di linea per trasporto persone, ai sensi dell'art.87 del Codice della Strada (D. Lgs.30 aprile1982 n. 285 e succ. mod.), salvo l'applicazione dell'art.82, 6° comma del Codice della Strada ed il personale in numero ed inquadramento adeguato. L'Impresa affidataria è altresì tenuta a richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente Appaltante per la verifica del fabbisogno dei mezzi necessari secondo le condizioni descritte nel programma di esercizio per:

- l'alienazione degli autoveicoli indicati nel contratto;
- la destinazione, anche occasionale, ad altro uso;
- l'immissione in servizio degli autobus nuovi.

4. Sugli autoveicoli non è consentito trasportare un numero di viaggiatori ed un carico superiore ai limiti fissati dalla carta di circolazione.

5. L'Impresa affidataria deve dimostrare di avere la disponibilità delle risorse umane e materiali necessarie all'espletamento del servizio.

6. Prima dell'inizio del servizio, l'Impresa affidataria si obbliga a provvedere per ciascun mezzo impiegato all'assicurazione obbligatoria stabilita dalle leggi vigenti. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per un minimo di 5.000.000,00 di Euro.

7. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di trasmettere all'Ente Appaltante:

- l'elenco dei mezzi da utilizzare per l'esecuzione del servizio con copia del titolo che ne legittima l'utilizzo e della carta di circolazione;
- copia delle polizze assicurative stipulate in ottemperanza agli obblighi di cui al servizio in appalto.

8. L'Impresa affidataria non è tenuta ad acquisire il parco utilizzato nel singolo bacino dalla Impresa

o delle Imprese uscenti.

9. La modalità dell'eventuale trasferimento dei mezzi è regolamentata dalla L.R. n° 22 del 1998.

Art.10

(Obblighi previdenziali, assistenziali e di contratti di lavoro)

1. L'Impresa affidataria dovrà assicurare la presenza di personale in numero e con qualifica adeguati a garantire l'erogazione del servizio secondo quanto previsto nel programma di esercizio, nel rispetto delle disposizioni nazionali e regionali vigenti.

2. Al servizio pubblico oggetto del presente capitolato dovranno adibirsi esclusivamente conducenti riconosciuti idonei alla mansione (requisiti di idoneità fisica e psico-attitudinale stabiliti dal DM del 23/2/99 n. 88) e, comunque, muniti di patente adeguata al mezzo alla cui guida sono destinati, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'elenco di detti conducenti dovrà essere comunicato dall'Impresa affidataria all'Ente affidante entro 15 giorni prima dall'inizio dello svolgimento del servizio.

3. L'Impresa si impegna a rispettare nei confronti del personale impiegato nell'esercizio dei servizi di TPL, oggetto del presente Appalto le disposizioni legislative nazionali e regionali che disciplinano lo stato giuridico degli addetti, il trattamento economico e normativo di cui al Contratto Collettivo Nazionale di settore, il corrispondente trattamento previdenziale, le assicurazioni infortunistiche.

Art.11

(Obblighi tariffari)

1. Il Gestore adotta i titoli di viaggio e le tariffe in vigore al momento della sottoscrizione del Contratto, di cui al D.A. n. 2432 del 07.10.2013.

2. I ricavi della vendita dei titoli di viaggio ed ogni altro ricavo connesso, anche indirettamente, all'esercizio del trasporto pubblico competono al Gestore che effettua i servizi.

3. Il Gestore provvede, tramite propri preposti, ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri e a comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario.

Art.12

(Obblighi di qualità dei servizi)

1. Il Gestore è tenuto ad una attività continua di miglioramento dei livelli di qualità del servizio secondo gli standard previsti nel presente capitolato.

2. L'Impresa affidataria è tenuta ad adottare una propria "*Carta della mobilità*", redatta per l'intero bacino oggetto di appalto, previa approvazione dell'Ente Appaltante, elaborata sulla base dei principi e degli indirizzi tracciati dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 "Principi sull'erogazione dei servizi pubblici" e dallo "Schema generale di riferimento per la predisposizione della carta dei servizi pubblici del settore trasporti (Carta della Mobilità)" contenuto nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, e degli indicatori di efficienza ed efficacia del servizio.

La carta dei servizi deve contenere l'indicazione dei punti vendita dei biglietti, dei termini e delle modalità di risarcimento degli eventuali danni, in applicazione dell'art.1681 del c.c., subiti dall'utenza con l'effettuazione del servizio di trasporto, nonché il monitoraggio della domanda, dell'offerta, dell'efficienza e dell'efficacia del servizio con le relative modalità. L'Impresa affidataria monitorerà gli indicatori della soddisfazione della clientela; tali indicatori sono almeno quelli indicati nel Capitolato speciale di appalto. L'Impresa affidataria si obbliga ad indicare nella propria Carta della Mobilità lo standard per ogni indicatore relativo a ciascuno dei fattori di qualità previsti nel Decreto del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 1998, nonché a quelli che saranno eventualmente previsti della Regione Sicilia. Gli standard non possono essere inferiori a quelli previsti nel Capitolato di Gara per gli indicatori dei seguenti fattori di qualità:

- Regolarità e puntualità del servizio;
- Pulizia;
- Confortevolezza del viaggio;
- Informazione alla clientela;
- Raccolta Reclami e/o suggerimenti da parte dell'utenza e relativo riscontro;
- Rispetto dell'ambiente.

Gli indicatori della qualità ed i loro pesi relativi potranno subire delle modifiche a fronte delle risultanze delle indagini sui livelli di soddisfazione della Clientela.

Oltre gli standard esplicitati nel presente Capitolato di appalto, l'Impresa affidataria è tenuta ai successivi adempimenti:

a) Manutenzione dei mezzi

L'Impresa affidataria dovrà effettuare tutte le manutenzioni periodiche ad ogni singolo mezzo.

b) Pulizia dei mezzi

L'Impresa affidataria deve predisporre un cronoprogramma di pulizia (tipo di pulizia e cadenza giornaliera, settimanale, ecc.) dei mezzi da utilizzare.

Qualunque variazione della "Carta della Mobilità" dovrà essere comunicata ed approvata preventivamente dall'Ente Appaltante.

Art.13

(Gestione del personale)

L'affidatario è tenuto ad osservare per il proprio personale tutte le disposizioni in tema di contribuzione, trattamento economico, normativo, assicurativo e fiscale.

L'affidatario deve, altresì, espressamente garantire che il personale utilizzato abbia tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge, e pertanto, espressamente solleva la Stazione Appaltante dal rispondere sia agli interessati sia ad altri soggetti, in ordine alle eventuali retribuzioni ordinarie e/o straordinarie nonché alle assicurazioni per il personale suddetto.

Detto personale dovrà essere dotato di tessera di riconoscimento e di omogeneo vestiario che consenta una facile individuazione e sia corrispondente alle norme vigenti in tema di lavoro sulle aree di circolazione. Eventuali scritte pubblicitarie apposte sui capi di vestiario degli addetti sono ammesse purché non pregiudizievoli per la visibilità ed il decoro degli operatori stessi e previa comunicazione alla Stazione Appaltante che potrà negarle se ritenute non compatibili con l'interesse dell'Ente. Tutti gli addetti dovranno conoscere adeguatamente il funzionamento dei dispositivi di controllo al fine di fornire esaurienti e precise informazioni agli utenti.

La Stazione Appaltante non assume alcuna responsabilità per danni o incidenti che si verifichino durante il servizio e che vedano coinvolto detto personale, mentre al concessionario è fatto obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa per la copertura da ogni rischio o danno derivante dalla gestione.

La Stazione Appaltante viene comunque riconosciuta indenne, da parte del concessionario, da ogni onere e responsabilità, anche verso terzi, derivanti dalla gestione del servizio.

Il personale addetto ha il dovere di comportarsi con correttezza nei confronti degli utenti e del pubblico. Ove insorgano e vengano riscontrate situazioni di contrasto con l'utenza, previa specifica contestazione di addebiti da parte della Stazione Appaltante, l'affidatario si obbliga a richiamare e se necessario a sostituire gli addetti che siano risultati non in grado di mantenere un comportamento commisurato ad un corretto svolgimento del servizio.

L'affidatario assicura l'adeguamento delle misure di sicurezza e del posto di lavoro in relazione al tipo di svantaggio delle persone inserite.

Art.14

(Personale dell'impresa)

Alla guida degli autobus utilizzati per l'intero servizio in questione, dovranno essere adibiti esclusivamente conducenti riconosciuti idonei dal DDT e muniti di certificato di abilitazione professionale. Il numero dei conducenti di linea dovrà rispettare rigorosamente i criteri fissati dal Ministero dei Trasporti nel pieno rispetto del programma di esercizio e della sicurezza del servizio. E' fatto altresì obbligo per l'appaltatore di predisporre adeguate coperture assicurative sia per il personale che per terzi, compresa la responsabilità civile verso terzi, con copertura assicurativa a partire da un minimo di € 5.000.000/00. L'appaltatore è tenuto al rispetto del D. Lgs n° 81/2008 ed in particolare a dotare il personale di attrezzature antinfortunistiche. L'appaltatore acquisisce presso gli Uffici competenti le informazioni sui rischi specifici degli ambiti oggetto dell'appalto e attua le conseguenti misure di prevenzione ed emergenza. E' inoltre tenuto alla riservatezza dei dati di cui è venuto a conoscenza. Il personale utilizzato ha un rapporto di lavoro esclusivamente con l'Appaltatore e pertanto nessun rapporto intercorre, sotto tale profilo, con l'Amministrazione Comunale, restando quindi ad esclusivo carico dell'appaltatore tutti gli oneri contrattuali, assicurativi e previdenziali relativi alla gestione del personale stesso. L'appaltatore è tenuto a fornire entro 10gg dalla comunicazione della aggiudicazione, l'elenco del personale impiegato, con le relative qualifiche e posizioni assicurative. E' tenuto altresì a comunicare tempestivamente le variazioni intervenute e le sostituzioni. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, agendo in ogni occasione con la diligenza professionale del caso. Il personale durante l'espletamento del servizio, dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze dell'appaltatore. I conducenti di linea e gli agenti addetti alla verifica/controllo di linea durante il servizio dovranno indossare la divisa prevista per la categoria, di tipo e di

colore scelto dall'impresa esercente e preventivamente approvati dal Comune, avendo cura di mantenerla in perfetto stato. La ditta aggiudicataria si obbliga ad applicare nei confronti del proprio personale condizioni contrattuali, normative e retributive conformi a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro, per la categoria di riferimento. La ditta aggiudicataria è tenuta inoltre alla osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale.

Art.15

(Obblighi di informazione all'utenza)

1. Il Gestore procederà a fornire la capillare ed efficace informazione all'utenza sulle caratteristiche dei servizi offerti e sugli orari di servizio, con particolare riferimento alle informazioni presso le fermate degli orari, delle coincidenze con altre modalità di trasporto nonché dei punti di vendita dei titoli di viaggio.

2. In particolare l'informazione da fornire all'utenza dovrà essere così articolata:

a) comunicazione telefonica e/o telematica (es. numero verde dedicato, realizzazione sito internet).

b) informazione a bordo.

c) informazione a terra (segnalazione delle fermate in apposite paline, prospetti degli orari esposti presso le fermate)

2. Eventuali variazioni temporali nei programmi di esercizio dovranno essere opportunamente segnalate tramite avvisi all'utenza posti a bordo dei mezzi di trasporto.

3. Al verificarsi delle variazioni degli orari dei servizi e in ogni caso che preveda un cambiamento degli orari e dei percorsi, il Gestore garantirà una tempestiva informazione all'utenza entro 10 giorni precedenti l'entrata in vigore del nuovo orario e del nuovo servizio.

4. Il Gestore avrà cura di migliorare la comunicazione ed i rapporti con l'utenza anche mediante specifici piani di comunicazione e/o attraverso specifici interventi di formazione e di aggiornamento del personale.

Art.16

(Obblighi di informazione all'Ente Appaltante)

1. L'Impresa affidataria si obbliga a tenere una contabilità separata ai sensi dell'art.1 comma 5 del regolamento comunitario n. 1893/91, relativa al complesso delle linee comprese nel presente capitolato, finalizzata a consentire la rilevazione analitica dei costi relativi al complesso delle linee, dei ricavi e dell'utenza trasportata per singola linea e a fornire all'Ente Appaltante le informazioni richieste, sintetizzate nel successivo comma 2.

2. Le principali informazioni che dovranno essere fornite dall'Impresa affidataria sono così sintetizzabili:

- I dati e le informazioni quantitativi e qualitativi necessari per il controllo dell'adempimento degli obblighi posti dalle disposizioni regolanti l'esercizio del servizio;
- L'elenco degli autisti e dell'altro personale addetto al servizio e le successive variazioni;
- Informazioni /comunicazioni specifiche previste nel contratto di servizio;
- Bilancio derivante dalla contabilità separata (annuale); Bilancio di esercizio (annuale);
- Situazione dei mezzi utilizzati per il contratto di esercizio;
- Indici di puntualità in arrivo e partenza per bus;
- Percentuale dei mezzi che offrono trasporto disabili;
- Parco rotabile;
- Velocità commerciale per tipo di servizio (urbano a domanda debole e ad eventuale chiamata a tantum);

3. Per quanto concerne i dati riguardanti i bilanci (o costi e ricavi specifici), ove non richiesti dall'Ente Appaltante sulla base di apposita modulistica, dovranno essere forniti sulla base degli schemi previsti dal Codice Civile.

4. L'Impresa affidataria si impegna ad adottare un proprio sistema informatico di controllo della gestione che dovrà essere compatibile con quello adottato dall'Ente Appaltante che comunicherà a tal fine gli indici e le caratteristiche necessarie per il controllo.

5. Tutta la documentazione di cui al presente articolo deve essere sottoscritta dal Responsabile di esercizio o dal legale rappresentante dell'Impresa affidataria.

Art.17

(Obblighi del Gestore con riferimento al materiale rotabile)

1. Prima di procedere all'acquisizione di eventuali nuovi veicoli da adibire al potenziamento del servizio affidato, il Gestore dovrà richiedere la preventiva autorizzazione dell'Ente affidante, segnalandone il tipo e le caratteristiche, con riferimento alla concreta accessibilità su tali mezzi di soggetti portatori di handicap.

2. Il Gestore deve trasmettere all'Ente affidante l'elenco aggiornato dei veicoli, come previsti in sede di offerta, comprensivo delle eventuali variazioni intervenute. L'Ente affidante può verificare in qualsiasi momento, mediante propri incaricati e con controlli a campione, la composizione del parco, il suo stato di efficienza e l'effettivo rispetto del programma di manutenzione del Gestore. Il mancato rispetto degli impegni derivanti dal programma di manutenzione comporta l'applicazione delle penali di cui al presente.

Art.18

(Obblighi del Gestore alla scadenza del contratto)

1. Il Gestore presenterà all'Ente affidante, almeno dieci giorni prima della scadenza del Contratto di Servizio di cui al presente appalto:

- a) l'elenco dei beni immobili e mobili strumentali essenziali all'esercizio da mettere a disposizione dell'eventuale nuovo aggiudicatario con l'indicazione del titolo, delle modalità di trasferimento e del relativo valore;
- b) l'elenco del personale dipendente dal Gestore da trasferire all'eventuale nuovo aggiudicatario, suddiviso per qualifica e costo complessivo, preposto alla rete oggetto del presente capitolato;
- c) i dati relativi alle convenzioni in essere con altri Enti o Imprese per i servizi di TPL e ai contratti di finanziamento e di somministrazione di beni e servizi con l'indicazione degli oneri gravanti sul nuovo aggiudicatario.

Art.19

(Garanzie)

Il Gestore è obbligato, prima dell'inizio del servizio, a stipulare tutte le polizze assicurative previste dalla normativa vigente, al fine di consentire all'Ente affidante di verificare la copertura assicurativa di tutti i mezzi utilizzati per i servizi di TPL.

Art.20

(Controlli)

Il compito di monitorare e verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto sarà effettuato per gli aspetti amministrativi dal servizio SUAP che si avvarrà del personale del Comando di Polizia Locale.

Art.21

(Avvio dell'esecuzione del contratto)

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

L'esecuzione del presente contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, secondo i presupposti e nel rispetto di quanto previsto dal Codice dei Contratti, la Stazione Appaltante ne chieda l'esecuzione anticipata.

Art.22

(Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore)

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'esecutore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto e preventivamente approvata dalla Stazione Appaltante nella figura del RUP.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione.

Art.23

(Modifiche al contratto)

Il Contratto può essere modificato attraverso la stipula di atti aggiuntivi, in assenza di una nuova procedura di aggiudicazione, nei seguenti casi consentiti dall'articolo 120, commi 1 e 4, del nuovo Codice:

- a) Modifiche previste nei Documenti di Gara iniziali nelle clausole di cui al disciplinare di gara dove era previsto l'ampliamento della concessione qualora si rendesse necessario un nuovo intervento;
- b) servizi supplementari resisi necessari e non inclusi nella Concessione iniziale, ove risulti impraticabile un cambiamento di Concessionario per motivi tecnici ed economici;
- c) sostituzione dell'affidatario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 120, comma 1, lettera d);
- d) modifiche non sostanziali inidonee ad alterare considerevolmente gli elementi essenziali

- del Contratto, ai sensi dell'articolo 120, comma 7;
- e) modifiche di valore inferiore alla soglia fissata dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del Codice e al di sotto del 10 per cento del valore dell'affidamento;
 - f) L'eventuale aumento di valore, determinato da una o più modifiche di cui al comma 1, non può in ogni caso eccedere complessivamente il 50 per cento del valore dell'affidamento iniziale. Il superamento di tale limite di valore determina l'obbligo di una nuova procedura di aggiudicazione;
 - g) modifiche imposte da circostanze non prevedibili utilizzando l'ordinaria diligenza e inidonee ad alterare la natura generale dell'affidamento;
 - h) sostituzione dell'affidatario originario a causa delle circostanze di cui all'articolo 120, comma 1, lettera d);

Art.24

(Vigilanza e sanzioni)

1. L'Ente Appaltante esercita tutte le funzioni di vigilanza e controllo sul servizio previste dalla vigente normativa e dal contratto. Per le funzioni di vigilanza e di controllo, l'Ente Appaltante individua soggetti incaricati delle suddette funzioni.

2. In nessun caso l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente può essere invocato dall'Impresa affidataria o dal personale da esso dipendente, quale motivo di esonero o limitazione della responsabilità dell'Azienda o del personale stesso.

3. I dipendenti dell'Ente Appaltante con funzioni di vigilanza e controllo hanno libero accesso agli impianti ed alle vetture dietro esibizione di apposita tessera di servizio. L'Impresa affidataria ha l'obbligo di agevolare l'esercizio delle attività di cui al presente articolo, consentendo la verifica dello stato degli autoveicoli e degli impianti, nonché l'accesso alla documentazione dell'Impresa affidataria relativa alla gestione del servizio oggetto del presente capitolato.

4. L'Impresa affidataria dovrà attenersi a tutte le prescrizioni generali e particolari emanate dall'Ente Appaltante.

5. Qualora venissero accertate e contestate violazioni in ordine a:

- a) variazione abusiva del percorso senza giustificati motivi;
- b) mancato rispetto delle tariffe;
- c) mancato rispetto degli orari e delle fermate senza giustificati motivi;
- d) lievi infrazioni a prescrizioni o a norme di sicurezza;
- e) variazione del programma di esercizio da cui non deriva una diminuzione dell'offerta;
- f) inosservanza alle disposizioni relative alla libera circolazione dei soggetti svantaggiati di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/98;
- g) ripetuti ritardi nell'adeguare i servizi alle richieste dell'Amministrazione, o nel fornire informazioni sulla gestione dei servizi, non giustificati da esigenze particolari, verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 500 (cinquecento,00), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Allorquando venissero accertate e contestate le seguenti violazioni:

- h) utilizzo di materiale rotabile non autorizzato all'immissione in servizio, o non sottoposto alla periodica visita di revisione, o con la polizza RC non in regola;
- i) impiego di personale che non abbia il titolo per la guida di autobus in servizio pubblico o con il quale non sia stato instaurato un regolare rapporto di lavoro;
- j) variazione del programma di esercizio da cui deriva una diminuzione dell'offerta, verrà applicata all'Impresa affidataria una sanzione pecuniaria nella misura di Euro 1.000 (mille,00), da trattenere sul corrispettivo spettante.

Ove, nel periodo di vigenza del contratto, vengano accertate ripetute analoghe infrazioni e/o violazioni, l'importo delle sanzioni previste verrà raddoppiato a partire dalla terza.

Decorsi trenta giorni dalla data di contestazione della violazione senza che essa sia stata rimossa o sia stata fornita valida giustificazione entro i termini fissati, le predette sanzioni verranno definitivamente incamerate dalla stazione appaltante a titolo di penale, fatta salva la facoltà riconosciuta all'Impresa affidataria di ricorrere all'Autorità Giudiziaria competente, in caso di rigetto da parte della stazione appaltante delle giustificazioni addotte dall'Impresa affidataria stessa.

La misura delle sanzioni sopra riportate potrà essere modificata da parte dell'Ente affidante in relazione ad eventuali integrazioni e modifiche del contratto.

Art.25

(Responsabilità)

L'Impresa affidataria assume ogni responsabilità, con conseguente manleva per la stazione appaltante, inerente la gestione e lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato, ivi compreso il rispetto di tutte le norme e condizioni connesse alla sicurezza dell'esercizio.

2. L'Impresa affidataria, sotto la propria esclusiva responsabilità, sarà tenuta ad osservare ed a far osservare ai propri dipendenti tutte le disposizioni di legge e di regolamento applicabili in materia e, comunque, tutte le altre norme contenute nel capitolato e nel contratto di servizio.

3. L'Impresa affidataria è soggetta alle condizioni del Capitolato di appalto e del Contratto di Servizio.

Per quanto essi non espressamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del codice civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

4. L'Impresa affidataria dichiara infine di avere preso visione di tutti i documenti di gara e di quant'altro necessario per una completa valutazione degli obblighi connessi all'effettuazione del servizio e dichiara, altresì, di accettare incondizionatamente e senza riserve le norme del presente Capitolato di appalto.

Art.26

(Definizione delle controversie)

1. In caso di dissenso in merito alla gestione ed all'esecuzione del Contratto, le parti sono tenute ad esperire preliminarmente un tentativo di composizione amichevole del contrasto.

2. Qualora la controversia dovesse sorgere in corso di esecuzione del Contratto, ciascuna delle parti è tenuta al rispetto degli obblighi derivanti dal Contratto, senza sospendere o ritardare in alcun modo la regolare esecuzione del servizio oggetto del Contratto stesso.

3. La mancata ottemperanza delle disposizioni di cui al comma 2 è causa di risoluzione del contratto.

4. Si stabilisce che il foro competente è quello del Tribunale di SCIACCA.

Art.27

(Subappalto)

Al fine di avere l'unicità dell'operatore economico che possa espletare tutto il servizio dato in appalto con una maggiore qualità e uniformità, **è vietato** cedere a terzi o subappaltare, in tutto o in parte, il servizio assunto con il seguente appalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e della perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni causati al Comune, salvo risarcimento di maggiori danni accertati. In considerazione della particolarità del servizio da espletare e della necessità di avere un referente stabile, il contratto si intende risolto anche in caso di affitto di azienda.

Art.28

(Revisione del contratto)

Si fa luogo alla revisione del contratto ed alla conseguente variazione dell'ammontare del corrispettivo, nei casi di sensibili variazioni del programma di esercizio, data l'insorgenza di cause di forza maggiore o di mutamenti imprevedibili.

Art.29

(Clausole finali)

1. Tutti gli oneri derivanti dal Contratto, comprese le spese contrattuali e di registrazione dovuta a tassa fissa sono a carico del Gestore.

2. Per quanto non espressamente disciplinato nel Contratto, si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

3. Il Contratto di servizio è trasmesso in copia al competente Dipartimento della Regione Sicilia entro trenta giorni dalla sottoscrizione dello stesso.

IL RUP
Geom. Luigi Marino

IL DIRIGENTE
Dott. Raffaele Gallo